

Relazione illustrativa

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 469 e 470 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) i criteri per determinare l'ammontare delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale sono stati inizialmente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto per i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle amministrazioni statali, dal comma 466 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Tale dPCM, infatti, tenendo conto degli stanziamenti già previsti dal comma 466 per il rinnovo dei contratti del personale dipendente dalle amministrazioni statali, ha stabilito che gli oneri per la contrattazione collettiva per il personale dipendente da amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, sono determinati per il triennio 2016-2018 nella misura dello 0,4 per cento del "monte salari".

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 52, commi 2 e 4, del d.d.l. AC 4127-bis (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) con apposito dPCM si dovrà provvedere ad aggiornare sia le risorse aggiuntive da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalle amministrazioni statali previsto dal comma 466 citato, sia in coerenza con tali risorse, i criteri già previsti dal dPCM 18 aprile 2016 per determinare l'ammontare delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, ivi compreso, pertanto, il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale.

L'emendamento proposto, pertanto, introducendo una specifica disposizione all'articolo 59, del d.d.l. AC 4127-bis, ha l'obiettivo di assicurare, a decorrere dalla data di adozione del dPCM che provvederà ad aggiornare i criteri già previsti dal dPCM 18 aprile 2016, che agli oneri complessivi annuali per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 52, comma 4 citato, si faccia fronte con una quota annuale del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, a tal fine espressamente vincolata.



7

59.165%

Relazione tecnica

L'emendamento è diretto a precisare che nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è vincolata una quota, che sarà appositamente individuata nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale (successivamente all'aggiornamento del DPCM ivi indicato), per provvedere ai rinnovi contrattuali.

Dalla disposizione -non innovativa rispetto al vigente regime di copertura dei rinnovi contrattuali nell'ambito del finanziamento sanitario corrente, se non per il fatto di dare evidenza in una quota vincolata del complessivo finanziamento sanitario- non derivano pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

21 NOV. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato



59.165/

